

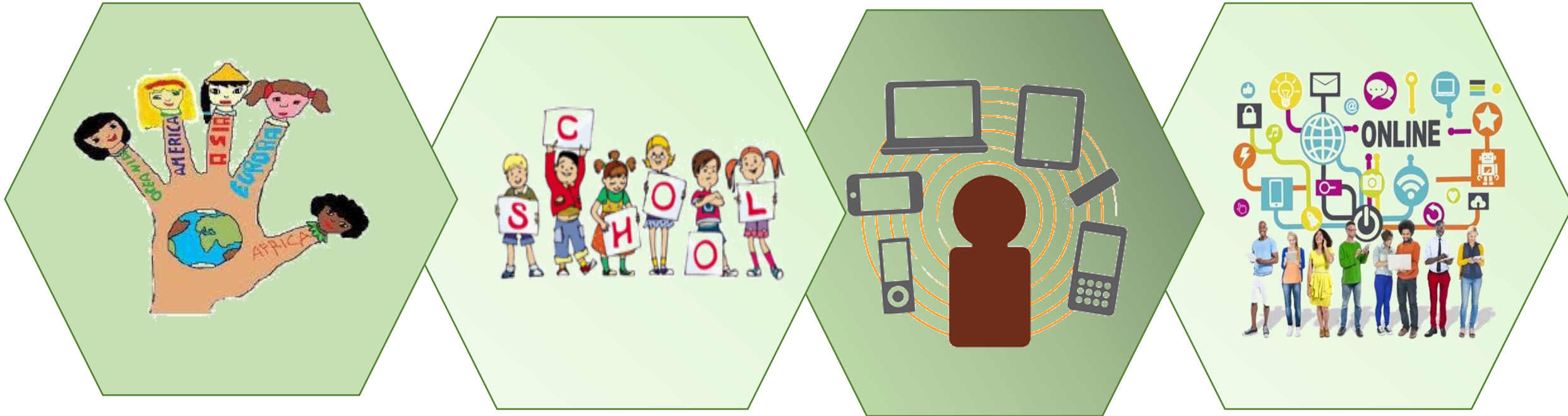
DM n. 66/2017

COME CAMBIERA' L'INCLUSIONE SCOLASTICA

NUOVI PARADIGMI DELL'INSEGNAMENTO

Angela Fossati - Cavaglià 7 novembre 2017

CAMBIARE I PARADIGMI DELL'EDUCAZIONE PERCHE'? <https://www.youtube.com/watch?v=FV7XS-1ix8Y>



LA SCUOLA E' SEMPRE PIU' COMPLESSA : disabilità, esigenze educative speciali, tecnologia...

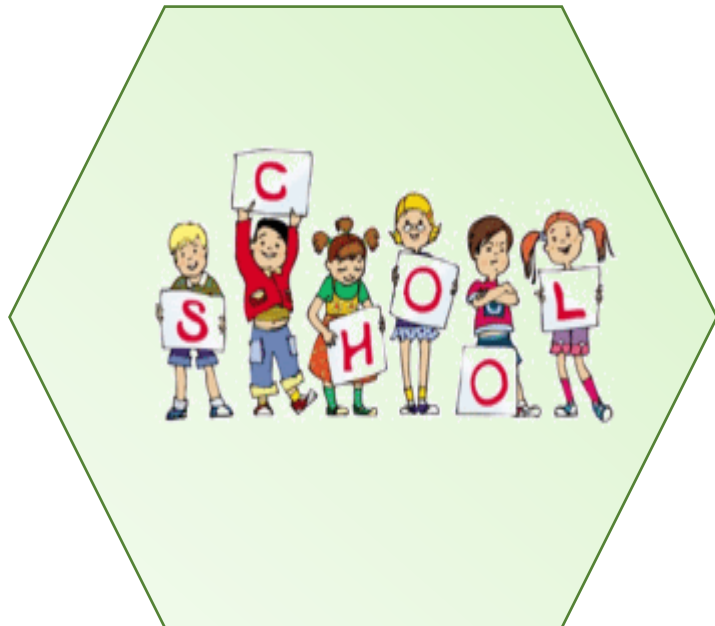
LA SOCIETA' E' IN RAPIDA EVOLUZIONE: globale, interculturale, SMART...

GLI STUDENTI SEMPRE PIU' ESPERTI con strumenti e in processi esterni alla scuola

IL MONDO DEL LAVORO RICHIEDE NUOVE PROFESSIONI E NUOVE COMPETENZE

IL PERCORSO NORMATIVO

Legge 107/2015, articolo 1, commi 180 e 181, lettera c)



ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità (378)



Decreto attuativo n. 66 per quanto concerne l'inclusione scolastica

CAPO I – Principi generali

- 1
- 2

CAPO II – Prestazioni ed indicatori di qualità dell'inclusione scolastica

- 3
- 4

CAPO III – Procedure di certificazione e documentazione per l'inclusione scolastica

- 5

CAPO IV – Progettazione ed organizzazione scolastica per l'inclusione

- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11

CAPO V – Formazione iniziale dei docenti per il sostegno didattico nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

- 12

CAPO VI – Ulteriori disposizioni

- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20

DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017 n. 66

Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'art. 1, comma 180 e 181, lettera c) della legge 13 luglio 2015, n 107 (GU n 112 del 16/05/2017 – suppl. ordinario n 23)

«c) promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità e riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione attraverso:

- 1) la ridefinizione del ruolo del personale docente di sostegno
- 2) la revisione dei criteri di inserimento nei ruoli per il sostegno didattico, al fine di garantire la continuità
- 3) l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni scolastiche, sanitarie e sociali, tenuto conto dei diversi livelli di competenza istituzionale;
- 4) la previsione di indicatori per l'autovalutazione e la valutazione dell'inclusione scolastica;
- 5) la revisione delle modalità e dei criteri relativi alla certificazione, che deve essere volta a individuare le abilità residue
- 6) la revisione e la razionalizzazione degli organismi operanti a livello territoriale per il supporto all'inclusione;
- 7) la previsione dell'obbligo di formazione iniziale e in servizio per i dirigenti scolastici e per i docenti sugli aspetti pedagogico didattici e organizzativi dell'integrazione scolastica;
- 8) la previsione dell'obbligo di formazione in servizio per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario,
- 9) la previsione della garanzia dell'istruzione domiciliare

CAPO I – Principi generali

- 1
- 2

CAPO II – Prestazioni ed indicatori di qualità dell'inclusione scolastica

- 3
- 4

CAPO III – Procedure di certificazione e documentazione per l'inclusione scolastica

- 5

CAPO IV – Progettazione ed organizzazione scolastica per l'inclusione

- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11

CAPO V – Formazione iniziale dei docenti per il sostegno didattico nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

- 12

CAPO VI – Ulteriori disposizioni

- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20

AMBITO DI APPLICAZIONE DEL DECRETO

- **SOLO** gli allievi con disabilità certificata
- **NON SI OCCUPA** di allievi con DSA o con BES (in genere)

CAPO I – Principi generali

- 1
- 2

CAPO II – Prestazioni ed indicatori di qualità dell'inclusione scolastica

- 3
- 4

CAPO III – Procedure di certificazione e documentazione per l'inclusione scolastica

- 5

CAPO IV – Progettazione ed organizzazione scolastica per l'inclusione

- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11

CAPO V – Formazione iniziale dei docenti per il sostegno didattico nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

- 12

CAPO VI – Ulteriori disposizioni

- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20

NOVITA' DEL DECRETO

- Prestazioni e indicatori di qualità dell'inclusione (artt. 3 ss. e art. 8)
- Nuova procedura di certificazione per la disabilità (art. 5)
- Gruppi di lavoro per l'inclusione scolastica (art. 9)
- Formazione specifica per tutti i docenti (art. 13)
- Continuità didattico-educativa sull'allievo con sostegno (art. 14)

CAPO I – Principi generali

- 1
- 2

CAPO II – Prestazioni ed indicatori di qualità dell'inclusione scolastica

- 3
- 4

CAPO III – Procedure di certificazione e documentazione per l'inclusione scolastica

- 5

CAPO IV – Progettazione ed organizzazione scolastica per l'inclusione

- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11

CAPO V – Formazione iniziale dei docenti per il sostegno didattico nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

- 12

CAPO VI – Ulteriori disposizioni

- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20

NOTA PROT. N. 1553 DEL 4/8/2017 E NOTA PROT. N. 1557 DEL 8/8/2017

CHIARIMENTI IN MERITO ALLA DECORRENZA DEI TERMINI DI APPLICAZIONE DEL *DECRETO*

Tempi di applicazione delle nuove disposizioni:

- **Dal 1/9/2017** : attivazione nuovi Gruppi di Lavoro per l'Inclusione
- **Dal 1/1/2019**: strumenti didattici per l'inclusione e nuove modalità di certificazione

CAPO I – Principi generali

- 1
- 2

CAPO II – Prestazioni ed indicatori di qualità dell'inclusione scolastica

- 3
- 4

CAPO III – Procedure di certificazione e documentazione per l'inclusione scolastica

- 5

CAPO IV – Progettazione ed organizzazione scolastica per l'inclusione

- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11

CAPO V – Formazione iniziale dei docenti per il sostegno didattico nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

- 12

CAPO VI – Ulteriori disposizioni

- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20

L'articolo 1 (*Principi e finalità*)

definisce, in linea generale, il **concetto di “scuola inclusiva”**.

L'integrazione/ora **scuola inclusiva**, nata per garantire il diritto di istruzione e successo formativo dei minori con disabilità, **rappresenta, oggi, il valore fondamentale e fondante, l'identità stessa delle singole istituzioni scolastiche, valido per tutti gli alunni e studenti.**

Rientra all'interno di quanto stabilito nel 2001 dall'**OMS** (Organizzazione Mondiale della Sanità) con l'**ICF**, la Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute, e nel 2006 dalla **Convenzione ONU** sui Diritti delle Persone con Disabilità.

Nel Decreto, **l'inclusione scolastica, mission educativa della scuola, si realizza attraverso un coinvolgimento diretto e cooperativo di tutte le componenti scolastiche.**

Viene sviluppata e valorizzata nell'ambito dei documenti fondamentali della vita della scuola, quali il **PTOF** (Piano Triennale dell'Offerta Formativa), che scandisce l'identità culturale ed educativa delle singole istituzioni scolastiche.

CAPO I – Principi generali

- 1
- 2

CAPO II – Prestazioni ed indicatori di qualità dell'inclusione scolastica

- 3
- 4

CAPO III – Procedure di certificazione e documentazione per l'inclusione scolastica

- 5

CAPO IV – Progettazione ed organizzazione scolastica per l'inclusione

- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11

CAPO V – Formazione iniziale dei docenti per il sostegno didattico nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

- 12

CAPO VI – Ulteriori disposizioni

- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20

A fronte della nuova visione di scuola inclusiva – in cui il successo formativo riguarda tutti gli alunni e gli studenti, nessuno escluso – il Decreto intende intervenire a rinnovare e ad adeguare le strategie specifiche messe in atto per gli alunni e studenti con disabilità di cui alla Legge 104/92.

Sempre l'articolo 1, infine, sottolinea come tutti gli interventi a favore degli alunni/studenti con disabilità vadano nella direzione di superare necessariamente la **vecchia concezione di loro “presa in carico” solo da parte dei docenti**, ribadendo che l'inclusione scolastica, perché sia effettiva, interessa invece **tutte le componenti scolastiche**, e non solo il docente di sostegno, ovvero dirigenti scolastici, docenti curricolari, personale ATA (Ausiliario, Tecnico, Amministrativo), studenti e famiglie, nonché tutti gli operatori istituzionali deputati al perseguimento degli obiettivi di inclusione.

CAPO I – Principi generali

- 1
- 2

CAPO II – Prestazioni ed indicatori di qualità dell'inclusione scolastica

- 3
- 4

CAPO III – Procedure di certificazione e documentazione per l'inclusione scolastica

- 5

CAPO IV – Progettazione ed organizzazione scolastica per l'inclusione

- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11

CAPO V – Formazione iniziale dei docenti per il sostegno didattico nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

- 12

CAPO VI – Ulteriori disposizioni

- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20

L'articolo 2 (*Ambito di applicazione*) individua i **soggetti beneficiari del decreto.**

L'atto è incentrato esclusivamente sull'inclusione scolastica degli alunni e degli studenti con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/92 e l'articolo focalizza l'attenzione sull'inclusione scolastica da realizzarsi in un **sistema integrato** che, come già anticipato nel primo articolo, operi all'interno di un **progetto complessivo di sostegno e assistenza**, realizzato da scuola, famiglia e dai diversi soggetti, pubblici e privati, a diverso titolo coinvolti e con diverse competenze e responsabilità.

Viene potenziato il ruolo del **PEI** (Piano Educativo Individualizzato), parte integrante del progetto individuale, occasione fondamentale per la realizzazione del “progetto di vita” degli alunni e degli studenti con disabilità, agganciandosi all'idea “cooperativa” di inclusione scolastica che **non riguarda solo il docente per il sostegno**

CAPO I – Principi generali

- 1
- 2

CAPO II – Prestazioni ed indicatori di qualità dell'inclusione scolastica

- 3
- 4

CAPO III – Procedure di certificazione e documentazione per l'inclusione scolastica

- 5

CAPO IV – Progettazione ed organizzazione scolastica per l'inclusione

- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11

CAPO V – Formazione iniziale dei docenti per il sostegno didattico nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

- 12

CAPO VI – Ulteriori disposizioni

- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20

L'articolo 3 (*Prestazioni e competenze*) individua le **prestazioni per l'inclusione scolastica**

L'art.3 effettua una ricognizione dei compiti già assegnati dalla normativa vigente a ciascun Ente istituzionalmente preposto a garantire il diritto-dovere all'istruzione degli alunni e degli studenti con disabilità, ribadendo che le scelte in materia di disabilità vanno nella direzione di definire un sistema integrato degli interventi fra servizio sociale, sanitario ed istruzione.

L'articolo 3 del Decreto definisce una **prestazione comune** a tutte le Istituzioni preposte all'inclusione scolastica **nell'ambito della strumentazione didattica**, stabilendo cioè la garanzia in capo allo **Stato** (istituzioni scolastiche), alle **Regioni** (diritto allo studio) e agli **Enti Locali** (erogazione dei sussidi didattici) dell'**accessibilità** e della **fruibilità** di strumentazioni tecnologiche e digitali nell'ambito della didattica, oggi indispensabili per l'apprendimento degli alunni e degli studenti con determinate tipologie di disabilità.

CAPO I – Principi generali

- 1
- 2

CAPO II – Prestazioni ed indicatori di qualità dell'inclusione scolastica

- 3
- 4

CAPO III – Procedure di certificazione e documentazione per l'inclusione scolastica

- 5

CAPO IV – Progettazione ed organizzazione scolastica per l'inclusione

- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11

CAPO V – Formazione iniziale dei docenti per il sostegno didattico nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

- 12

CAPO VI – Ulteriori disposizioni

- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20

Allo Stato competono:

1. **L'assegnazione**, per il tramite dell'Amministrazione Scolastica, dei **docenti per il sostegno didattico** al fine di assicurare il diritto all'educazione e all'istruzione
2. **L'assegnazione**, per il tramite dell'Amministrazione scolastica, **del personale ausiliario nella scuola statale, per lo svolgimento dei compiti di assistenza** previsti dal profilo professionale, ai sensi della normativa vigente.
3. **La costituzione delle sezioni** per la scuola dell'infanzia e delle classi prime per ciascun grado di istruzione, in modo da consentire, di norma, la presenza di **non più di 22 alunni** ove siano presenti studenti con disabilità certificata, fermo restando il numero minimo di alunni o studenti per classe, ai sensi della normativa vigente.
4. **La definizione dell'organico del personale ATA** (Ausiliare, Tecnico, Amministrativo), tenendo conto, in sede di riparto delle risorse professionali, della presenza di alunni e di studenti con disabilità certificata presso ciascuna istituzione scolastica statale, anche in deroga ai vincoli numerici, come previsto dalle disposizioni vigenti.
5. **L'assegnazione alle istituzioni scolastiche paritarie di un contributo economico**

CAPO I – Principi generali

- 1
- 2

CAPO II – Prestazioni ed indicatori di qualità dell'inclusione scolastica

- 3
- 4

CAPO III – Procedure di certificazione e documentazione per l'inclusione scolastica

- 5

CAPO IV – Progettazione ed organizzazione scolastica per l'inclusione

- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11

CAPO V – Formazione iniziale dei docenti per il sostegno didattico nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

- 12

CAPO VI – Ulteriori disposizioni

- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20

Alle Regioni,

previa intesa in sede di Conferenza Unificata, **competete assicurare** la progressiva uniformità su tutto il territorio nazionale della definizione dei profili professionali del personale destinato all'assistenza educativa e all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale, anche attraverso la previsione di specifici percorsi formativi propedeutici allo svolgimento dei compiti assegnati.

Agli Enti Locali, ferma restando la ripartizione delle competenze prevista dall'articolo 1, comma 85 e seguenti della Legge [56/14](#), competono:

- 1. l'assegnazione del personale dedicato all'assistenza educativa e all'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale**, come previsto dall'articolo 13, comma 3, della Legge 104/92;
- 2. i servizi per il trasporto** per l'inclusione scolastica come garantiti dall'articolo 8, comma 1, lettera c) della Legge 104/92 e dall'articolo 139, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo [112/98](#);
- 3. l'accessibilità e la fruibilità degli spazi fisici** delle istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), e all'articolo 24 della Legge 104/92.

CAPO I – Principi generali

- 1
- 2

CAPO II – Prestazioni ed indicatori di qualità dell'inclusione scolastica

- 3
- 4

CAPO III – Procedure di certificazione e documentazione per l'inclusione scolastica

- 5

CAPO IV – Progettazione ed organizzazione scolastica per l'inclusione

- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11

CAPO V – Formazione iniziale dei docenti per il sostegno didattico nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

- 12

CAPO VI – Ulteriori disposizioni

- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20

L'articolo 4 (*Valutazione della qualità dell'inclusione scolastica*)

qualifica l'inclusione scolastica quale elemento portante dei processi di valutazione e di autovalutazione delle scuole, nell'ambito del Sistema Nazionale di Valutazione, come disciplinato dal Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) [80/13](#).

Vengono delineate le **direttrici fondamentali**, i **criteri che consentano alle scuole di valutare la propria azione inclusiva**, di misurarla e di apportare le opportune strategie per migliorarla o consolidarla. Nel dettaglio, i criteri identificati sono i seguenti:

- qualità del Piano per l'Inclusione scolastica (PAI);**
- realizzazione di processi di personalizzazione**, individualizzazione e differenziazione dei percorsi di educazione, istruzione e formazione, al fine di garantirne il successo formativo;
- livello di coinvolgimento dei diversi soggetti** nell'elaborazione del Piano per l'Inclusione e nell'attuazione dei processi di inclusione;
- realizzazione di iniziative finalizzate alla valorizzazione delle competenze professionali** del personale scolastico, incluse le specifiche attività formative;
- utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione dei risultati di apprendimento degli alunni** e degli studenti, anche attraverso il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione;
- grado di accessibilità e di fruibilità delle risorse**, delle attrezzature, delle strutture e degli spazi

CAPO I – Principi generali

- 1
- 2

CAPO II – Prestazioni ed indicatori di qualità dell'inclusione scolastica

- 3
- 4

CAPO III – Procedure di certificazione e documentazione per l'inclusione scolastica
5

CAPO IV – Progettazione ed organizzazione scolastica per l'inclusione

- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11

CAPO V – Formazione iniziale dei docenti per il sostegno didattico nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

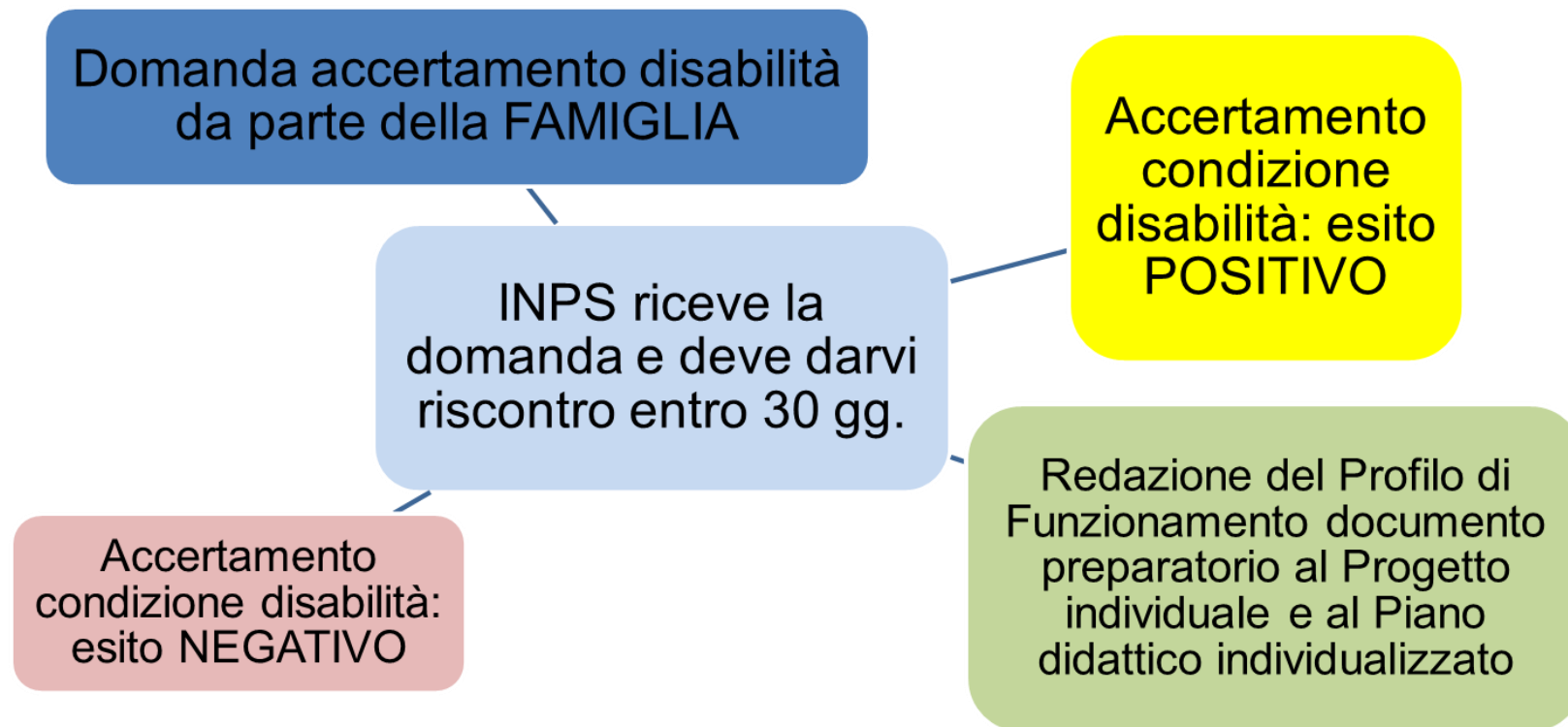
- 12

CAPO VI – Ulteriori disposizioni

- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20

Articolo 5

Nuova procedura di certificazione della disabilità in vigore dal 1/01/2019



Articolo 5 - 6 – 7

Nuova procedura di certificazione della disabilità - DOCUMENTAZIONE

in vigore dal 1/01/2019

CAPO I – Principi generali

- 1
- 2

CAPO II – Prestazioni ed indicatori di qualità dell'inclusione scolastica

- 3
- 4

CAPO III – Procedure di certificazione e documentazione per l'inclusione scolastica

5

CAPO IV – Progettazione ed organizzazione scolastica per l'inclusione

- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11

CAPO V – Formazione iniziale dei docenti per il sostegno didattico nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

- 12

CAPO VI – Ulteriori disposizioni

- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20

IL PROFILO DI FUNZIONAMENTO

- a partire dal 01/09/2019
- i criteri devono essere emanati entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto
- redatto dall'unità di valutazione multidisciplinare (art.5)
- collaborazione della famiglia, dello studente con disabilità, rappresentante amministrazione scolastica
- aggiornato
- definisce le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali necessarie

PROGETTO INDIVIDUALE (art. 14, c. 2. L 328/2000)

- redatto dall'Ente Locale
- sulla base del Profilo di funzionamento
- su richiesta e con la collaborazione dei genitori
- le prestazioni sono definite anche in collaborazione con le II.SS

PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO

- elaborato dai docenti contitolari o dal consiglio di classe
- con la partecipazione della famiglia, delle figure professionali specifiche, lo studente con disabilità
- redatto all'inizio di ogni anno scolastico e aggiornato ad ogni mutamento di condizioni
- interlocuzione tra i docenti delle scuole quando si ha un passaggio di grado o un trasferimento
- soggetto a verifiche periodiche durante l'anno

CAPO I – Principi generali

- 1
- 2

CAPO II – Prestazioni ed indicatori di qualità dell'inclusione scolastica

- 3
- 4

CAPO III – Procedure di certificazione e documentazione per l'inclusione scolastica

- 5

CAPO IV – Progettazione ed organizzazione scolastica per l'inclusione

- **6**
- **7**
- **8**
- **9**
- **10**
- **11**

CAPO V – Formazione iniziale dei docenti per il sostegno didattico nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

- 12

CAPO VI – Ulteriori disposizioni

- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20

Art. 8

Piano per l'inclusione

Ciascuna istituzione scolastica, nell'ambito della definizione del Piano triennale dell'offerta formativa, predispone il Piano per l'inclusione che definisce le modalità per l'utilizzo coordinato delle risorse, compresi il superamento delle barriere e l'individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento nonché per progettare e programmare gli interventi di miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica.

IL PAI INFORMATIZZATO

Il nuovo modello informatizzato di PAI prevede un'integrazione con alcune parti del RAV (quelle relative alla sezione sull'inclusione. Esso prima testato dalle province di Asti, Alessandria, Vercelli e Torino, durante lo scorso anno scolastico è stato oggi esteso a tutte le province.

CAPO I – Principi generali

- 1
- 2

CAPO II – Prestazioni ed indicatori di qualità dell'inclusione scolastica

- 3
- 4

CAPO III – Procedure di certificazione e documentazione per l'inclusione scolastica

- 5

CAPO IV – Progettazione ed organizzazione scolastica per l'inclusione

- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11

CAPO V – Formazione iniziale dei docenti per il sostegno didattico nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

- 12

CAPO VI – Ulteriori disposizioni

- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20

Art. 9 –

Gruppi per l'inclusione scolastica - Nuova composizione.

GRUPPO DI LAVORO INTERISTITUZIONALE REGIONALE (GLIR)

GRUPPO PER L'INCLUSIONE TERRITORIALE (GIT)

GRUPPO DI LAVORO PER L'INCLUSIONE (GLI)

Art. 9 –

Gruppi per l'inclusione scolastica - Nuova composizione.

Gruppo di lavoro interistituzionale regionale (GLIR)

con compiti di:

- a) **consulenza e proposta all'USR per la definizione, l'attuazione e la verifica degli accordi di programma** di cui agli articoli 13, 39 e 40 della presente legge, integrati con le finalità di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, con particolare riferimento alla continuità delle azioni sul territorio, all'orientamento e ai percorsi integrati scuola-territorio-lavoro;
- b) **supporto ai Gruppi per l'inclusione territoriale (GIT);**
- c) **supporto alle reti di scuole** per la progettazione e la realizzazione dei Piani di formazione in servizio del personale della scuola.

Il GLIR è presieduto dal dirigente preposto all'USR o da un suo delegato. Nell'ambito del decreto di cui al comma 3 è garantita la partecipazione paritetica dei rappresentanti delle Regioni, degli Enti locali e delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative a livello regionale nel campo dell'inclusione scolastica.

CAPO I – Principi generali

- 1
- 2

CAPO II – Prestazioni ed indicatori di qualità dell'inclusione scolastica

- 3
- 4

CAPO III – Procedure di certificazione e documentazione per l'inclusione scolastica

- 5

CAPO IV – Progettazione ed organizzazione scolastica per l'inclusione

- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11

CAPO V – Formazione iniziale dei docenti per il sostegno didattico nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

- 12

CAPO VI – Ulteriori disposizioni

- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20

CAPO I – Principi generali

- 1
- 2

CAPO II – Prestazioni ed indicatori di qualità dell'inclusione scolastica

- 3
- 4

CAPO III – Procedure di certificazione e documentazione per l'inclusione scolastica

- 5

CAPO IV – Progettazione ed organizzazione scolastica per l'inclusione

- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11

CAPO V – Formazione iniziale dei docenti per il sostegno didattico nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

- 12

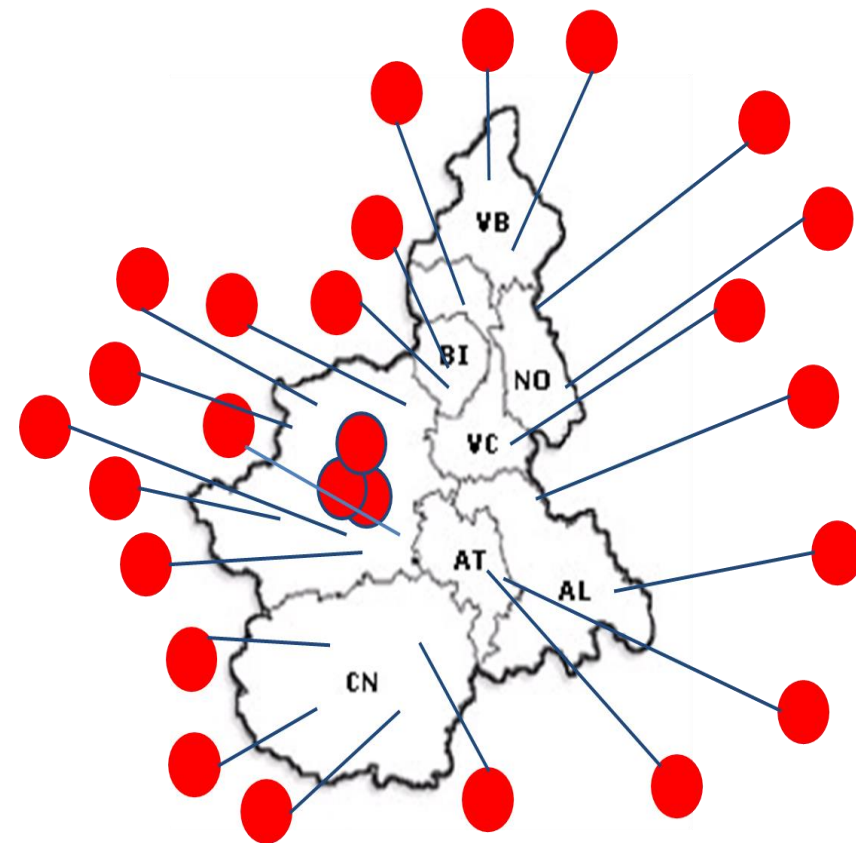
CAPO VI – Ulteriori disposizioni

- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20

Art. 9 – Gruppi per l'inclusione scolastica - Nuova composizione.

Per ciascuno degli ambiti territoriali di cui all'articolo 1, comma 66, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è istituito il **Gruppo per l'inclusione territoriale (GIT)**. Il GIT è composto da un dirigente tecnico o scolastico che lo presiede, tre dirigenti scolastici dell'ambito territoriale, due docenti per la scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione e uno per il secondo ciclo di istruzione, nominati con decreto dell'USR.

Gruppo per l'inclusione territoriale (GIT)



CAPO I – Principi generali

- 1
- 2

CAPO II – Prestazioni ed indicatori di qualità dell'inclusione scolastica

- 3
- 4

CAPO III – Procedure di certificazione e documentazione per l'inclusione scolastica

- 5

CAPO IV – Progettazione ed organizzazione scolastica per l'inclusione

- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11

CAPO V – Formazione iniziale dei docenti per il sostegno didattico nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

- 12

CAPO VI – Ulteriori disposizioni

- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20

Art. 9 –

Gruppi per l'inclusione scolastica - Nuova composizione.

Il GIT riceve dai dirigenti scolastici le proposte di **quantificazione** delle risorse di sostegno didattico, le verifica e formula la relativa proposta all'USR.

Per lo svolgimento di ulteriori compiti di consultazione e programmazione delle attività nonché per il coordinamento degli interventi di competenza dei diversi livelli istituzionali sul territorio, **il GIT** è integrato:

- a) dalle associazioni rappresentative delle persone con disabilità nel campo dell'inclusione scolastica;
- b) dagli Enti locali e dalle Aziende sanitarie locali.

CAPO I – Principi generali

- 1
- 2

CAPO II – Prestazioni ed indicatori di qualità dell'inclusione scolastica

- 3
- 4

CAPO III – Procedure di certificazione e documentazione per l'inclusione scolastica

- 5

CAPO IV – Progettazione ed organizzazione scolastica per l'inclusione

- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11

CAPO V – Formazione iniziale dei docenti per il sostegno didattico nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

- 12

CAPO VI – Ulteriori disposizioni

- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20

Art. 9 – 10

Gruppi per l'inclusione scolastica - Nuova composizione.

PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE DELLE RISORSE PER L'INTEGRAZIONE

- Il profilo diagnostico non conterrà più la quantificazione del fabbisogno delle ore di sostegno
- La richiesta delle risorse è di responsabilità delle scuole (del Dirigente sentito il Gruppo di Lavoro) e farà riferimento ad una precisa progettualità

Il GIT costituirà un filtro territoriale per

- l'esame delle proposte,
- la composizione unitaria
- la richiesta formale all'USR (a cui spetta la decisione definitiva)

CAPO I – Principi generali

- 1
- 2

CAPO II – Prestazioni ed indicatori di qualità dell'inclusione scolastica

- 3
- 4

CAPO III – Procedure di certificazione e documentazione per l'inclusione scolastica

- 5

CAPO IV – Progettazione ed organizzazione scolastica per l'inclusione

- **6**
- **7**
- **8**
- **9**
- **10**
- **11**

CAPO V – Formazione iniziale dei docenti per il sostegno didattico nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

- 12

CAPO VI – Ulteriori disposizioni

- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20

Art. 9 –

Gruppi per l'inclusione scolastica - Nuova composizione.

Presso ciascuna istituzione scolastica è istituito **il Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI)**.

Il GLI è composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente da personale ATA, nonché da specialisti della Azienda sanitaria locale del territorio di riferimento dell'istituzione scolastica.

Il gruppo è nominato e presieduto dal Dirigente Scolastico ed ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione nonché i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI.

CAPO I – Principi generali

- 1
- 2

CAPO II – Prestazioni ed indicatori di qualità dell'inclusione scolastica

- 3
- 4

CAPO III – Procedure di certificazione e documentazione per l'inclusione scolastica

- 5

CAPO IV – Progettazione ed organizzazione scolastica per l'inclusione

- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11

CAPO V – Formazione iniziale dei docenti per il sostegno didattico nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

- 12

CAPO VI – Ulteriori disposizioni

- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20

Art. 12

Corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

Il corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica:

- a) è annuale e prevede l'acquisizione di 60 crediti formativi universitari, comprensivi di almeno 300 ore di tirocinio, pari a 12 crediti formativi universitari;
- b) è attivato presso le università autorizzate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nelle quali sono attivi i corsi di laurea a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria;
- c) è programmato a livello nazionale dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in ragione delle esigenze e del fabbisogno del sistema nazionale di istruzione e formazione;
- d) ai fini dell'accesso richiede il superamento di una prova predisposta dalle università.

CAPO I – Principi generali

- 1
- 2

CAPO II – Prestazioni ed indicatori di qualità dell'inclusione scolastica

- 3
- 4

CAPO III – Procedure di certificazione e documentazione per l'inclusione scolastica

- 5

CAPO IV – Progettazione ed organizzazione scolastica per l'inclusione

- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11

CAPO V – Formazione iniziale dei docenti per il sostegno didattico nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

- 12

CAPO VI – Ulteriori disposizioni

- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20

Art. 12

Corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

Accedono al corso esclusivamente gli aspiranti in possesso della laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria che abbiano conseguito ulteriori 60 crediti formativi universitari relativi alle didattiche dell'inclusione oltre a quelli già previsti nel corso di laurea.

Ai fini del conseguimento dei predetti 60 CFU, possono essere riconosciuti i crediti formativi universitari eventualmente conseguiti dai predetti laureati magistrali in relazione ad insegnamenti nonché a crediti formativi universitari ottenuti in sede di svolgimento del tirocinio e di discussione di tesi attinenti al sostegno e all'inclusione.

La positiva conclusione del corso di cui al comma 2 è titolo per l'insegnamento sui posti di sostegno della scuola dell'infanzia e della scuola primaria.

CAPO I – Principi generali

- 1
- 2

CAPO II – Prestazioni ed indicatori di qualità dell'inclusione scolastica

- 3
- 4

CAPO III – Procedure di certificazione e documentazione per l'inclusione scolastica

- 5

CAPO IV – Progettazione ed organizzazione scolastica per l'inclusione

- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11

CAPO V – Formazione iniziale dei docenti per il sostegno didattico nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

- 12

CAPO VI – Ulteriori disposizioni

- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20

Art. 13

Formazione in servizio del personale della scuola

Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della definizione del piano di formazione inserito nel Piano triennale dell'offerta formativa, individuano le attività rivolte ai docenti, in particolare a quelli delle classi in cui sono presenti disabili certificati, anche in relazione alle scelte pedagogiche, metodologiche e didattiche inclusive e coerenti con i piani degli studi individualizzati.

Il piano di cui al comma 1 individua, nell'ambito delle risorse disponibili, anche le attività formative per il personale ATA al fine di sviluppare le competenze sugli aspetti organizzativi, educativo-relazionali e sull'assistenza di base, in relazione all'inclusione scolastica.

Il personale ATA e' tenuto a partecipare periodicamente alle suddette iniziative formative.

Il MIUR definisce le modalita' della formazione in ingresso e in servizio dei dirigenti scolastici sugli aspetti pedagogici, organizzativi e gestionali, giuridici e didattici dell'inclusione scolastica.

CAPO I – Principi generali

- 1
- 2

CAPO II – Prestazioni ed indicatori di qualità dell'inclusione scolastica

- 3
- 4

CAPO III – Procedure di certificazione e documentazione per l'inclusione scolastica

- 5

CAPO IV – Progettazione ed organizzazione scolastica per l'inclusione

- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11

CAPO V – Formazione iniziale dei docenti per il sostegno didattico nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

- 12

CAPO VI – Ulteriori disposizioni

- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20

Art. 14

Continuità del progetto educativo e didattico

La continuità' educativa e didattica per gli studenti con disabilità' certificata e' garantita dal personale della scuola, dal Piano per l'inclusione e dal PEI.

Al fine di agevolare la continuità' educativa e didattica di cui al comma 1 e valutati, da parte del dirigente scolastico, l'interesse dello studente e l'eventuale richiesta della famiglia, ai docenti con contratto a tempo determinato per i posti di sostegno didattico possono essere proposti, non prima dell'avvio delle lezioni, ulteriori contratti a tempo determinato nell'anno scolastico successivo, ferma restando la disponibilità' dei posti e le operazioni relative al personale a tempo indeterminato,

CAPO I – Principi generali

- 1
- 2

CAPO II – Prestazioni ed indicatori di qualità dell'inclusione scolastica

- 3
- 4

CAPO III – Procedure di certificazione e documentazione per l'inclusione scolastica

- 5

CAPO IV – Progettazione ed organizzazione scolastica per l'inclusione

- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11

CAPO V – Formazione iniziale dei docenti per il sostegno didattico nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

- 12

CAPO VI – Ulteriori disposizioni

- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20

Art. 15

Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica

E' istituito presso il MIUR l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, che si raccorda con l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità'.

L'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica svolge i seguenti compiti:

- a) analisi e studio delle tematiche relative all'inclusione delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti con disabilità' certificata a livello nazionale e internazionale;
- b) monitoraggio delle azioni per l'inclusione scolastica;
- c) proposte di accordi inter-istituzionali per la realizzazione del progetto individuale di inclusione;
- d) proposte di sperimentazione in materia di innovazione metodologico-didattica e disciplinare;
- e) pareri e proposte sugli atti normativi inerenti l'inclusione scolastica.

CAPO I – Principi generali

- 1
- 2

CAPO II – Prestazioni ed indicatori di qualità dell'inclusione scolastica

- 3
- 4

CAPO III – Procedure di certificazione e documentazione per l'inclusione scolastica

- 5

CAPO IV – Progettazione ed organizzazione scolastica per l'inclusione

- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11

CAPO V – Formazione iniziale dei docenti per il sostegno didattico nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

- 12

CAPO VI – Ulteriori disposizioni

- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20

Art. 16

Istruzione domiciliare

Le istituzioni scolastiche, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, gli Enti locali e le aziende sanitarie locali, individuano azioni per garantire il diritto all'istruzione agli studenti per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza scolastica per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione, anche non continuativi, a causa di gravi patologie certificate, anche attraverso progetti che possono avvalersi dell'uso delle nuove tecnologie.

E' DECADUTO L'OBBLIGO DELL'OSPEDALIZZAZIONE

INCLUSIONE

Quali paradigmi pedagogici sono alla base di una didattica inclusiva?



- **RISPETTO delle DIVERSITA'**
- **PERSONALIZZAZIONE**
- **ACCESSIBILITA'** in tutti gli aspetti dell'apprendimento
- **PROGETTAZIONE CURRICOLARE UNIVERSALE**
- **FLESSIBILITA'**...(negli obiettivi, nei metodi, nei materiali)
- **INNOVAZIONE**... (nel modo di insegnare e valutare)
- **LINGUAGGIO**...(importanza della terminologia usata)
- **TECNOLOGIA DIGITALE** (variabilità, trasformabilità, convergenza)
- **SCAFFOLDING** (supporto costante e programmato)

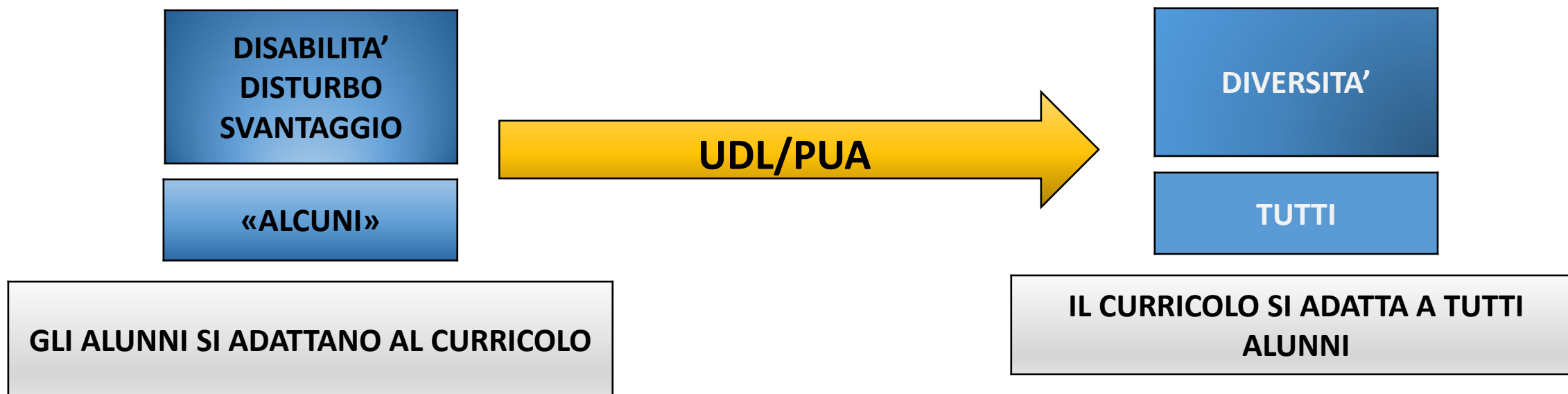
Quale «cornice» scientificamente valida può guidare la pratica educativa inclusiva?

UNIVERSAL DESIGN FOR LEARNING (UDL) - PROGETTAZIONE UNIVERSALE PER L'APPRENDIMENTO(PUA)



UNIVERSAL DESIGN FOR LEARNING (UDL) - PROGETTAZIONE UNIVERSALE PER L'APPRENDIMENTO(PUA)

Se UDL/PUA guida la pratica educativa inclusiva che cambiamento può provocare?

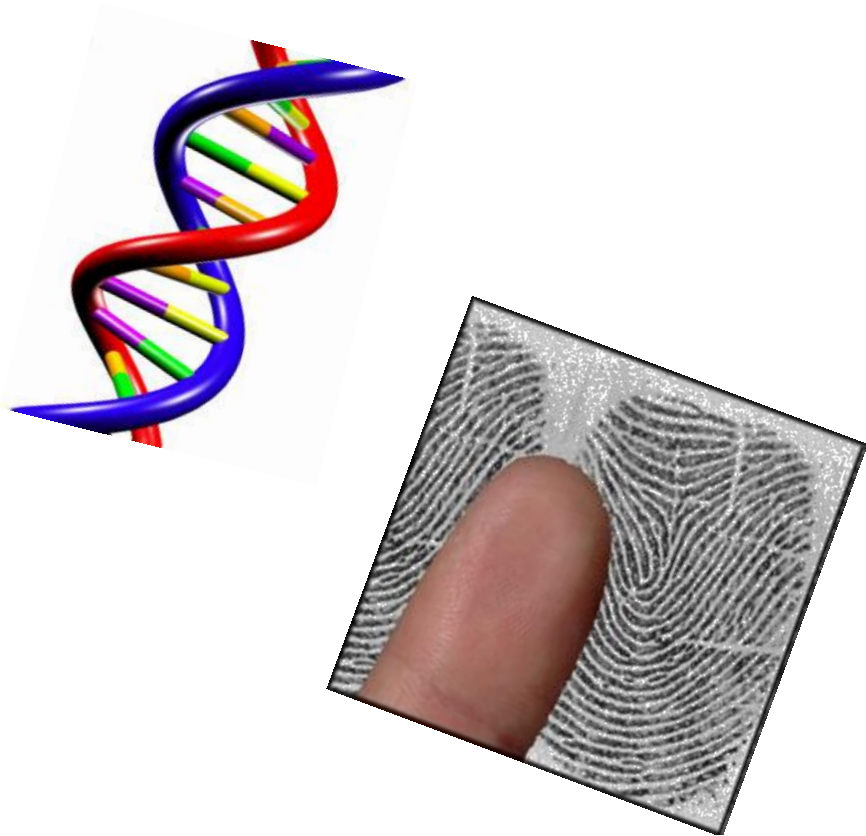


La **PROGETTAZIONE UNIVERSALE PER L'APPRENDIMENTO** È UN INSIEME DI PRINCIPI per lo sviluppo di curriculum che assicurano a tutti gli individui pari opportunità per apprendere... e formare studenti «esperti»

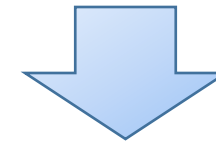
La **PUA FORNISCE UN MODELLO** per la creazione di obiettivi didattici, metodi, materiali e valutazioni che lavorano per tutti - non una sola soluzione, «one-size-fits-all», ma piuttosto approcci flessibili che possono essere personalizzati e adattati per le esigenze individuali di qualsiasi persona.

UDL - PUA

Perché è necessario utilizzare la Progettazione Universale per l'Apprendimento?



- Gli individui portano un enorme varietà di bisogni, interessi e competenze nell'apprendimento
- Le Neuroscienze* rivelano che queste differenze sono varie e uniche come il nostro DNA o le impronte digitali



- Riconoscimento della Variabilità soggettiva nell'apprendimento
- Flessibilità nell'insegnamento

*Le neuroscienze sono l'insieme degli studi scientificamente condotti sul sistema nervoso

UDL - PUA

La Progettazione Universale per l'Apprendimento si basa sulle reti cerebrali interconnesse che intervengono nell'apprendimento.



RETE DI RICONOSCIMENTO

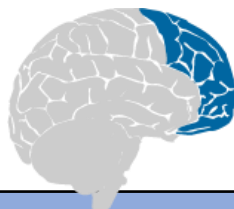
Il “**COSA**” dell'apprendimento

- Come raccogliamo i fatti
- Come classifichiamo ciò che vediamo, sentiamo, e leggiamo.

Ricordiamo che identificazione di lettere, parole o lo stile di un autore sono compiti di riconoscimento



**PRESENTARE INFORMAZIONI E
CONTENUTI
IN MODI DIVERSI**



RETE STRATEGICA

Il “**COME**” dell'apprendimento

- Pianificazione ed esecuzione di compiti.
- Come organizziamo ed esprimiamo le nostre idee.

Scrivere un saggio o risolvere un problema di matematica sono compiti strategici



**DIFFERENZIARE I MODI IN CUI GLI
STUDENTI POSSONO ESPRIMERE
CIÒ CHE SANNO**

prof. Angela Fossati - Cavaglia 7 novembre 2017



RETE AFFETTIVA

Il “**PERCHE**” dell'apprendimento

- Come gli studenti vengono impegnati e rimanere motivati.
- Come sono coinvolti, stimolati, o interessati.

Queste sono le dimensioni affettive



**STIMOLARE L'INTERESSE E LA
MOTIVAZIONE
PER L'APPRENDIMENTO**



RETE RICONOSCIMENTO

PRINCIPIO I:
FORNIRE MOLTEPLICI
FORME DI
RAPPRESENTAZIONE
IL "COSA"
DELL'APPRENDIMENTO

PERCEPIRE
CHIARIRE
COMPRENDERE



RETE STRATEGICA

PRINCIPIO II:
FORNIRE MOLTEPLICI
MODALITÀ DI AZIONE ED
ESPRESSIONE
IL "COME"
DELL'APPRENDIMENTO

ELABORARE
ESPRIMERE
AGIRE



RETE AFFETTIVA

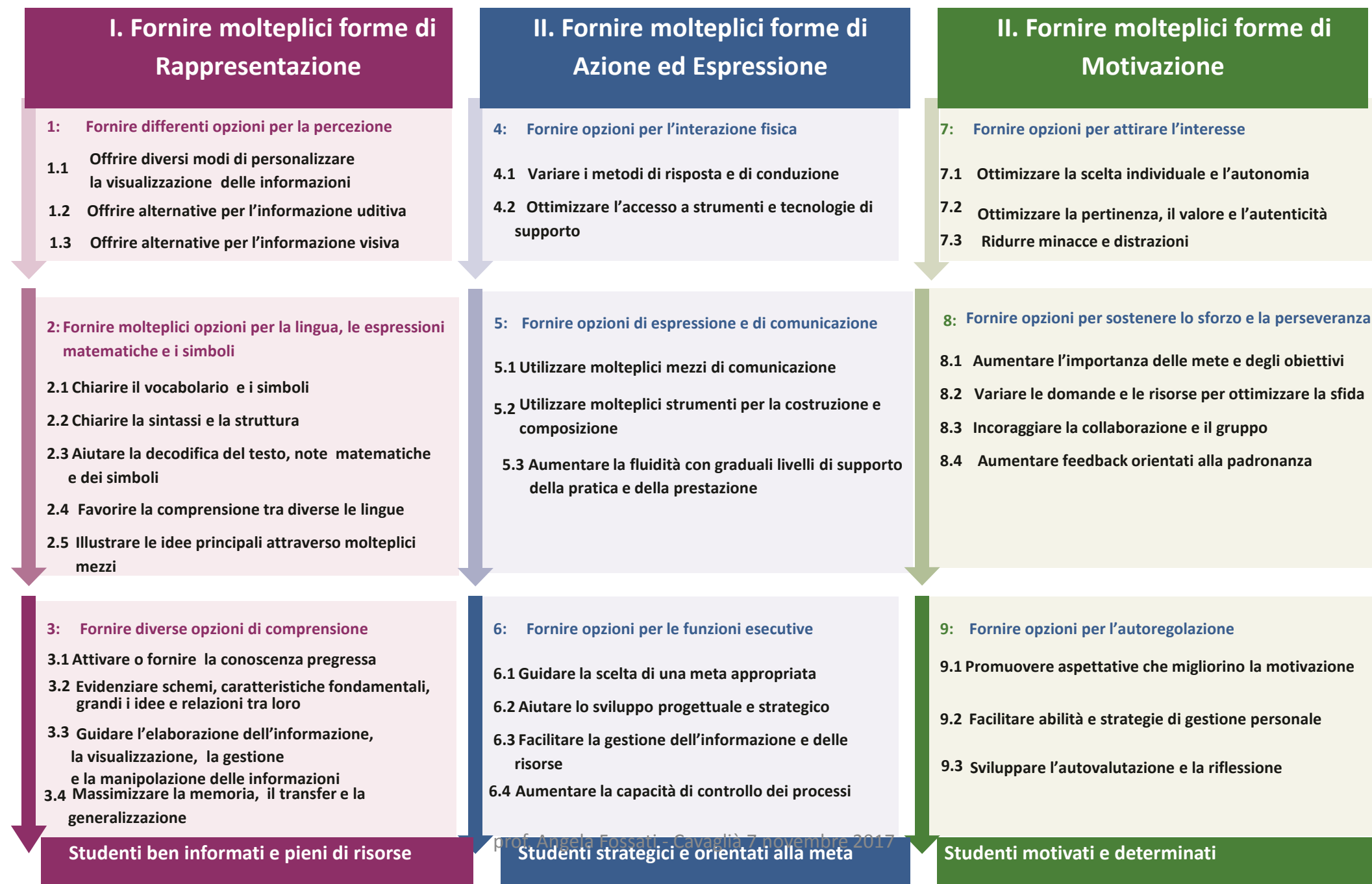
PRINCIPIO III:
FORNIRE MOLTEPLICI
MODALITÀ DI
COINVOLGIMENTO
IL "PERCHÈ"
DELL'APPRENDIMENTO

MOTIVARE
COSTRUIRE
INTERAGIRE

PARADIGMI DELL'INSEGNAMENTO INCLUSIVO

I Principi dell' UDL coniugano pedagogia e neuroscienze





PRINCIPIO I: FORNIRE MOLTEPLICI FORME DI RAPPRESENTAZIONE



PERCEPIRE: *fornire differenti opzioni per la percezione*

- offrire diversi modi di personalizzare la visualizzazione delle informazioni
- offrire alternative per l'informazione uditiva
- offrire alternative per l'informazione visiva



CAPIRE: *fornire molteplici opzioni per la lingua, le espressioni matematiche e i simboli*

- chiarire il vocabolario e i simboli
- chiarire la sintassi e la struttura
- aiutare la decodifica del testo, note matematiche e dei simboli
- favorire la comprensione tra diverse lingue
- illustrare le idee principali attraverso molteplici mezzi



COMPRENDERE: *fornire diverse opzioni di comprensione*

- attivare o fornire conoscenza pregressa
- evidenziare schemi, caratteristiche fondamentali, grandi idee e relazioni tra loro
- guidare l'elaborazione dell'informazione, la visualizzazione e la manipolazione
- guidare il transfer e la generalizzazione

PERCHE' CIASCUNO HA UNA MODALITÀ DI PERCEPIRE E COMPRENDERE LE INFORMAZIONI CHE VENGO NO LORO PRESENTATE.

Non solo gli alunni con disabilità sensoriali (cecità o sordità), disabilità nell'apprendimento (dislessia), differenze linguistiche o culturali e così via potrebbero richiedere tutti diversi modi di approcciarsi ai contenuti.

Altri potrebbero semplicemente assimilare le informazioni più velocemente ed efficacemente attraverso mezzi visivi o uditivi piuttosto che attraverso il testo scritto.

L'apprendimento e l'uso consapevole delle conoscenze avvengono quando vengono usati rappresentazioni multiple, perché permettono agli studenti di fare dei collegamenti interni, così come tra i concetti.

NON SI TRATTA SOLTANTO DI FORNIRE RAPPRESENTAZIONI CHE COINVOLGANO QUANTI PIÙ SENSI POSSIBILI, MA ANCHE QUANTI PIÙ LINGUAGGI POSSIBILI

PRINCIPIO II: FORNIRE MOLTEPLICI FORME DI AZIONE ED ESPRESSIONE



ELABORARE: *Fornire molteplici forme di Azione ed Espressione*

- variare i metodi di risposta e di conduzione
- ottimizzare l'accesso a strumenti e tecnologie di supporto



ESPRIMERE: *fornire opzioni di espressione e di comunicazione*

- utilizzare molteplici mezzi di comunicazione
- utilizzare molteplici strumenti per la costruzione e la composizione
- costruire competenze con gradualità di livelli di supporto per la pratica e la prestazione



AGIRE: *fornire opzioni per le funzioni esecutive*

- guidare la scelta di una meta appropriata
- aiutare la pianificazione e lo sviluppo strategico
- facilitare la gestione dell'informazione e delle risorse
- aumentare la capacità di controllo dei processi

CIASCUNO HA UN MODO PERSONALE DI ESPRIMERSI SIA PER CAPACITÀ SIA PER SCELTA.

Per esempio, individui con significative disabilità motorie (paralisi cerebrali), quelli che hanno difficoltà con le abilità strategiche e organizzative (disturbi della funzione esecutiva), quelli che hanno barriere linguistiche e così via, possono risolvere i compiti di apprendimento in maniera molto differente. Alcuni potrebbero sapersi esprimere bene nello scritto e non nell'orale, e viceversa.

FONDAMENTALE E' RICONOSCERE CHE :

- **QUALSIASI AZIONE ED ESPRESSIONE RICHIEDONO UN GRAN NUMERO DI STRATEGIE, PRATICA, ORGANIZZAZIONE.**
- **NON C'È UN SOLO MEZZO DI AZIONE O ESPRESSIONE CHE POSSA ESSERE OTTIMALE PER TUTTI E PER TUTTE LE SITUAZIONI**

PRINCIPIO III: FORNIRE MOLTEPLICI FORME DI COINVOLGIMENTO



MOTIVARE: *fornire opzioni per attirare interesse*

- ottimizzare la scelta individuale e l'autonomia
- ottimizzare la rilevanza, il valore e l'autenticità
- minimizzare minacce e distrazioni



INTERAGIRE: *fornire opzioni per sostenere lo sforzo e la perseveranza*

- risaltare l'importanza di mete e obiettivi
- variare le domande e le risorse per ottimizzare la sfida
- promuovere collaborazione e comunità
- promuovere l'attenzione al feedback



COSTRUIRE: *fornire opzioni per l'autoregolazione*

- promuovere aspettative e convinzioni che ottimizzano la motivazione
- facilitare strategie e abilità di efficace gestione personale
- sviluppare l'autovalutazione e la riflessione

LA COMPONENTE EMOTIVA RAPPRESENTA UN ELEMENTO CRUCIALE DELL'APPRENDIMENTO

Ci sono numerosi elementi che possono influenzare il coinvolgimento emotivo, compresa la neurologia, la cultura, la soggettività, la conoscenza pregressa.... Alcuni studenti sono altamente coinvolti dalla spontaneità e dalle novità, mentre altri non sono coinvolti, o anche spaventati, da questi aspetti, preferendo la rigida routine. Alcuni studenti potrebbero preferire lavorare da soli, mentre altri preferiscono lavorare in gruppo.

**NON C'È UN MODO DI COINVOLGIMENTO
CHE POSSA ESSERE OTTIMALE PER TUTTI GLI
STUDENTI IN TUTTI I CONTESTI...
QUINDI FORNIRE MOLTEPLICI OPZIONI DI
COINVOLGIMENTO
È FONDAMENTALE.**

UNIVERSAL DESIGN FOR LEARNING (UDL) - PROGETTAZIONE UNIVERSALE PER L'APPRENDIMENTO(PUA) *nel Curriculum*



UNIVERSAL DESIGN FOR LEARNING (UDL) - PROGETTAZIONE UNIVERSALE PER L'APPRENDIMENTO(PUA)

FINALITA' GENERALE : FORMARE STUDENTI ESPERTI



BEN INFORMATI - PIENI DI RISORSE

Per acquisire e trasformare le nuove informazioni in conoscenza significativa e utile

DETERMINATI E MOTIVATI

Per gestire nel miglior modo possibile gli aspetti quotidiani della vita

STRATEGICI ORIENTATI AGLI OBIETTIVI

Per pianificare, organizzare e facilitare il proprio apprendimento

UNIVERSAL DESIGN FOR LEARNING (UDL) - PROGETTAZIONE UNIVERSALE PER L'APPRENDIMENTO(PUA)

Quale metodo? Quale decisione educativa deve compiere il docente?

<https://www.youtube.com/watch?v=cECymCi4EFw>

Perché una Flipped Classroom?

<http://www.robertosconocchini.it/video-per-la-didattica/5322-video-come-funziona-una-classe-capovolta.html>

Come funziona la classe capovolta?

https://www.youtube.com/watch?v=NSV_rUjsCM

METODO DI STUDIO NELLA CLASSE CAPOVOLTA

https://www.youtube.com/watch?v=LJZxdax_5hA

Prof Cesare Rivoltella – progettare con gli EAS

<https://www.youtube.com/watch?v=aCStuLaDiz>

prof. Cesare Rivoltella – far lezione con gli EAS IV incontro

<https://www.youtube.com/watch?v=xgEcu30Pzx8>

prof. Cesare Rivoltella – FARE LEZIONE CON L'EAS (episodi di apprendimento situato)